**DELIBERA N. 567/16/CONS**

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Consiglio del 24 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante "*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante "*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*", approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento*

*dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" indetto per il giorno 4 dicembre 2016»*;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 15 novembre 2016 (prot. n. 59734), con la quale l'on.le Roberto Fico, in qualità di esponente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ha segnalato la presunta violazione, da parte dell'amministrazione regionale della Campania dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 con riferimento all'evento pubblico, promosso congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio e dalla Regione Campania, intitolato "*Assemblea nazionale sul Mezzogiorno*" tenutasi presso la Mostra d'Oltremare nei giorni 12 e 13 novembre 2016. In particolare, l'esponente, assumendo che l'evento oggetto di segnalazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/2000, evidenzia che lo stesso "[…] *c) è stato promosso con materiale grafico di varia natura contenete il logo delle amministrazioni pubbliche promotrici; d) difetta dei requisiti di indispensabilità e indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente, nonché del requisito dell'impersonalità in quanto sia il materiale predisposto per la promozione dell'evento (inviti, comunicati stampa, manifesti) sia la comunicazione del Governo e della Regione Campania attraverso i propri siti internet evidenziano la partecipazione delle suddette cariche istituzionali*";

VISTA la nota del 18 novembre 2016 (prot. n. 60249) con la quale la Regione Campania, per il tramite del Capo Gabinetto del Presidente, ha trasmesso la memoria, in riscontro alla richiesta di controdeduzioni del 16 novembre 2016 (prot. n. 59926) formulata dall'Autorità, e ha chiesto l'archiviazione del procedimento, rilevando, in merito ai fatti contestati, in sintesi quanto segue:

- quanto al requisito del impersonalità della comunicazione, si evidenzia come "*lo stesso possa riferirsi all'elemento soggettivo, e quindi tale da tradursi nella necessità di evitare riferimenti diretti al soggetto che effettua la comunicazione, quale neutralità dell'evento, nelle sole fattispecie nelle quali sia ravvisabile un coinvolgimento diretto dell'amministrazione o dei singoli titolari degli organi, nella competizione elettorale, in funzione dell'esigenza di impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei politici uscenti nei confronti degli sfidanti*". Nella diversa fattispecie di consultazione referendaria, "*in assenza delle indicate situazioni, la ratio sottesa al requisito dell'impersonalità appare da valutarsi diversamente e il citato requisito - anche alla stregua dei principi di proporzionalità e adeguatezza che impongono di evitare limitazioni che non siano strettamente necessarie - sembra doversi senz'altro interpretare sul piano oggettivo, quale neutralità del contenuto della comunicazione, e quindi quale inidoneità dello stesso a condizionare le scelte dei consociati*";
- si evidenzia inoltre che "*tanto il titolo dell'evento quanto le articolazioni delle sessioni di lavoro risultano pienamente rispettosi della doverosa neutralità della comunicazione, non apparendovi alcun riferimento, neppure indiretto, alla consultazione referendaria, né alcun intento propagandistico o enfatico delle*

*iniziative dell'amministrazione, indicato nell'esposto quale parametro di valutazione dell'asserita illegittimità della comunicazione*";

- si ritiene di poter chiedere l'archiviazione del procedimento e si rappresenta che "*quest'amministrazione, in via di cautela, ha rimosso dal sito istituzionale ogni riferimento all'evento*";

VISTA la segnalazione pervenuta in data 16 novembre 2016 (prot. n. 599656), con la quale i Consiglieri del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle presso il Consiglio regionale Campania hanno segnalato la presunta violazione, da parte dell'amministrazione regionale della Campania, delle norme di cui alla legge n. 28 del 2000 con riferimento all'evento pubblico "*Assemblea nazionale sul Mezzogiorno*" del 12 e 13 novembre 2016. In particolare, gli esponenti, assumendo che l'evento oggetto di segnalazione sia riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/2000, rilevano che "*l'iniziativa è stata preceduta da un'intensa attività comunicativa volta a pubblicizzare l'evento, oltre che sul sito istituzionale della Regione, su carta stampata, cartellonistica su strada e banner su siti web, nonché da importanti dichiarazioni del Presidente De Luca volte a creare forti aspettative nei cittadini*";

RITENUTO di procedere alla trattazione congiunta dei due esposti *de quibus* in considerazione della identità delle doglianze, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

PRESA VISIONE degli articoli pubblicati sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "*Primo Piano*", riferiti all'evento "*Assemblea nazionale sul Mezzogiorno*", e dei video degli interventi del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione, ancora accessibili in data 16 novembre 2016, al momento della richiesta di controdeduzioni formulata dall'Autorità;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei *referendum* che, nel

caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

RILEVATO che l'iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto l'evento "*Assemblea nazionale sul Mezzogiorno*" è stato pubblicizzato sul sito istituzionale della Regione Campania attraverso articoli e materiale multimediale (foto e video degli interventi) in un momento successivo all'indizione del *referendum* costituzionale;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*" finalizzata, tra l'altro, a "*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*";

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione sul predetto sito istituzionale di articoli e materiale video riguardanti l'evento "*Assemblea nazionale sul Mezzogiorno*", svoltosi in data 12 e 13 novembre 2016, è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le attività di comunicazione effettuate dalla Regione Campania in merito all'evento "*Assemblea nazionale sul Mezzogiorno*", attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di articoli relativi all'evento medesimo e di video degli interventi del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione, appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nei predetti articoli non sono correlate all'efficace funzionamento dell'ente. Inoltre la pubblicazione di foto e video relativi all'intervento del Presidente della Regione Campania all'evento oggetto

di segnalazione, unitamente all'utilizzo del logo della Regione, rende il materiale informativo pubblicato dall'ente non conforme al requisito di impersonalità;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie in questione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, tuttavia, che la rimozione dal sito istituzionale dell'ente del materiale relativo all'evento "*Assemblea nazionale sul Mezzogiorno*" configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RILEVATO, quanto alle doglianze riferite alla messa in onda dell'evento da parte di emittenti televisive, che tale condotta non integra una violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, non ricorrendo una fattispecie di comunicazione istituzionale; sarà cura delle emittenti interessate assicurare nel prosieguo della campagna referendaria e fino alla conclusione della stessa una informazione corretta e imparziale, garantendo in particolare la parità di trattamento tra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario;

PRESO ATTO, pertanto, dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 7, della delibera n. 448/16/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatori ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata agli esponenti, alla Regione Campania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi